

Cessione di azienda nell'ambito delle procedure concorsuali e responsabilità solidale tributaria dell'acquirente: finalmente si approda ad una soluzione definitiva e ragionevole in forza della natura della norma in deroga.

The tax liability of the business concern's transferee in insolvency proceedings: lastly a definitive and reasonable solution on the nature of the exemption provision.

Di Franco Paparella – 9 marzo 2020

(commento a/notes to: risposta ad interpello n. 21 del 6 dicembre 2019)

Abstract

È esclusa la responsabilità solidale tributaria dell'acquirente nelle cessioni di azienda perfezionate nell'ambito delle procedure concorsuali in quanto la deroga introdotta dall'art. 16 del D. Lgs. n. 158 del del 24 settembre 2015 ha natura di norma interpretativa che la rendono applicabile anche agli atti posti in essere prima del 1 gennaio 2016 ovvero prima della sua entrata in vigore. A tale conclusione è pervenuta l'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 21 del 6 dicembre 2019.

Parole chiave: Cessione di azienda; responsabilità tributaria del cessionario; procedure concorsuali; norma interpretativa e non innovativa.

Abstract

The tax liability of the business concern's transferee in insolvency proceedings shall be excluded because the exception introduced by art. 16 of Legislative Decree n. 158 of September 24, 2015 is an interpretative rule and as such is also applicable before the entry into force on January 1, 2016. The Italian financial administration has reached such conclusion on the tax ruling n. 21 of December 6, 2019.

Keywords: sale of business; tax liability of the transferee; insolvency procedures; interpretative and not innovative rule.

SOMMARIO: **1.** La vicenda oggetto dell'istanza di interpello. - **2.** L'esperienza precedente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015. - **3.** Ulteriori argomenti favorevoli alla soluzione indicata dall'Amm. Fin. - **4.** L'ambito oggettivo di applicazione della norma riservata alle procedure concorsuali. - **5.** Conclusioni.

1. La vicenda oggetto dell'istanza di interpello n. 21 del 6 dicembre 2019 riguarda la responsabilità tributaria dell'acquirente nelle cessioni di azienda perfezionate nell'ambito delle procedure concorsuali ed, in particolare, nel caso dell'accordo di ristrutturazione; si tratta di una questione che ha originato nel passato diverse incertezze rimaste inopinatamente irrisolte per oltre un ventennio, nonostante l'intervento normativo intervenuto con il D. Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015, che adesso trovano una sistemazione definitiva ancorchè in forza di un provvedimento di natura non legislativa.

I termini essenziali della vicenda involgono il rapporto tra la norma generale di cui al comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 e quelle in deroga previste dai commi 4, 5 e 5-bis, con le relative implicazioni in merito all'efficacia della norma nel tempo della novella del 2015.

La prima, com'è noto, dispone la responsabilità solidale del cessionario, nei limiti del valore dell'azienda e con il vincolo della preventiva escussione del cedente, *“per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel messimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca precedente”* e si applica *“a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento”* ai sensi del comma 5-ter (sull'esperienza giurisprudenziale recente cfr. FANTOZZI-PAPARELLA, *Lezioni di diritto tributario dell'impresa*, Padova, 2019, 333, nota 41).

Invece, tra le norme in deroga, assume rilievo in questa sede quella prevista al comma 5-bis perchè dispone la disapplicazione della regola generale *“quando la cessione avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis del RD 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione di un patrimonio”*. Essa è sopraggiunta con D. Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015 ed all'origine l'entrata in vigore era fissata al 1 gennaio 2017 ma è stata anticipata al 1 gennaio 2016 per effetto dell'art. 1, comma 133, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015.

La formulazione del testo normativo in aggiunta alla (duplice) indicazione sull'entrata in vigore, quindi, favorivano la conclusione che la questione poteva considerarsi risolta ma lasciava nell'ombra le operazioni perfezionate prima del 1 gennaio 2016 con il rischio di subire un regime penalizzante oltre che irrazionale per le ragioni che ci affrettiamo a precisare.

2. Sin dall'origine la regola generale sulla responsabilità solidale tributaria nelle cessioni di azienda ha sollevato molte preoccupazioni non solo perché determina un'ulteriore passività potenziale a carico dell'acquirente (oltre a quelle comprese nell'azienda) ma, soprattutto, per l'impossibilità di fronteggiare il rischio della responsabilità solidale con gli strumenti abitualmente utilizzati nella pratica professionale se al venditore è precluso rilasciare impegni o garanzie (ad esempio,

quello a manlevare e tenere indenne l'acquirente fino al rilascio di garanzie reali), si trova in situazioni particolari o sono adottate procedure di vendita disciplinate dalla legge.

Tanto ciò è vero che, per mitigare il regime espresso dalla regola generale, già nel periodo precedente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 158 del 2015, la stessa Amm. Fin. aveva precisato che la responsabilità solidale del cessionario era limitata alle sole *“cessioni su base volontaria e negoziale e non già a quelle con evidenti profili pubblicitari, quali appunto le vendite di che trattasi”* (ovvero quelle effettuate nell'ambito delle procedure fallimentari) con la Ris. Min. n. 112 del 12 luglio 1999. In realtà, se si sofferma l'attenzione su questo precedente, è difficile dubitare che anche le cessioni effettuate nell'ambito delle procedure concorsuali appartengano alla categoria degli atti volontari e di natura negoziale e, tutto sommato, è anche incerto che la procedura di vendita sia connotata da profili pubblicitari se non altro perché tale carattere non può automaticamente discendere dalla circostanza che la procedura di vendita è disciplinata dalla legge ed è sottoposta al controllo giudiziale con l'obiettivo di garantire la trasparenza, la più ampia partecipazione degli interessati ed, in definitiva, il massimo realizzo come risulta, ad esempio, dagli artt. 107 (per il fallimento), 163 e 163-bis della legge fallimentare (per le proposte e le offerte concorrenti nel concordato).

In ogni caso il documento di prassi costituiva l'unico prezioso riferimento per escludere la responsabilità solidale tributaria del cessionario di azienda a fronte, per quanto ci consta, di un unico precedente della giurisprudenza di merito (trattasi della sentenza resa dalla Comm. Trib. Reg. di Firenze, Sez. V, n. 1420 del 15 marzo 2016, in *Il Fisco*, 2016, 3787) e dell'assenza di pronunce da parte della Corte di Cassazione.

Alla base di tale conclusione sono stati avanzati due argomenti che meritano di essere esaminati perché sono stati integralmente richiamati nel recente intervento oggetto del presente commento.

Il primo è quantomeno indimostrato perché l'Amm. Fin. si limita a precisare *“tale interpretazione trova fondamento ... su un'esegesi sistematica dell'art. 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997”*, senza indicare alcun profilo esegetico o sistematico favorevole. Invece, in senso opposto è intervenuto l'intervento legislativo del 2015 in quanto, come visto, non ha affatto la formulazione tipica della norma interpretativa ed è assistito da una previsione sull'entrata in vigore oggetto altresì di una modifica successiva.

Il secondo, invece, è stato individuato nell'art. 51 della legge fall., che notoriamente dispone il divieto di avviare o proseguire qualsiasi *“qualsiasi azione individuale esecutiva o cautelare .. sui beni compresi nel fallimento”*, in quanto *“avrebbe vanificato la previsione del beneficio di preventiva escussione”* (sulla difficoltà di rispettare tale fondamentale vincolo, tra gli ultimi, cfr. GATTO-ROSSETTI, *Cessione di azienda e preventiva escussione: spunti procedurali e processuali*, in *Corr. Trib.*, 2019, 300); in particolare, è stato precisato che con *“la estensibilità dell'art. 14 anche alle vendite fallimentari, si finirebbe per*

configurare sistematicamente in concreto – attesa la innanzi dimostrata impossibilità di attuazione della condizione della preventiva escussione nei casi di specie – una sorta di responsabilità esclusiva (e non solidale) in capo al cessionario dei beni del fallimento, responsabilità che sicuramente non è quella delineata dalla norma”.

Anche tale argomento non è granchè convincente stante la profonda differenza tra il titolo del creditore nascente da una previsione di legge ed il relativo divieto di avviare o proseguire le azioni esecutive o cautelari; essa riflette la distinzione tra la nascita e la permanenza del diritto ed il vincolo alla procedibilità sicchè è difficile ritenere che il divieto ad agire, peraltro limitato alla durata della procedura, diventi una causa irreversibile di inopponibilità o, addirittura, di estinzione del primo.

Analogamente non sembra persuasivo l'argomento fondato sul venir meno del beneficio di escussione in quanto se, da un lato, tale obbligo può ricadere nel divieto previsto dall'art. 51 della legge fall., dall'altro, non può trascurarsi che l'Erario, al pari degli altri creditori, avanza le proprie pretese nei confronti del fallito con la domanda di ammissione al passivo (e, dunque, assolve alla preventiva escussione ma in base alle regole fallimentari) sicchè il vincolo potrebbe ritenersi rispettato al punto che la responsabilità solidale del cessionario dovrebbe operare solo al termine del riparto finale nei limiti del debito rimasto insoddisfatto (in senso contrario si veda Comm. Trib. Reg. di Firenze, Sez. V, n. 1420 del 15 marzo 2016, *cit.*, 3787).

In ogni caso il precedente di prassi è alla base della risposta di interpello n. 21 del 2019 per precisare il profilo intertemporale della deroga introdotta con la novella del 2015 e, cioè, che *“la modifica operata dall'art. 16, comma 1, lett. g), del decreto legislativo n. 158 del 2015 ... non ha portata innovativa e, come tale, trova applicazione agli atti di cessione di azienda (o di ramo di azienda) posti in essere anteriormente al 1 gennaio 2016”.*

3. La conclusione dell'Amm. Fin. è condivisibile ma può essere assistita da altri argomenti soprattutto una volta che si sgombra il campo dalla *“specialità dei crediti tributari”* avanzata dalla Corte Costituzionale per affermare la responsabilità tributaria, solidale ed illimitata, delle società partecipanti alla scissione (in aggiunta alla scissa ed alla beneficiaria che rispondono in proprio) a differenza di quanto previsto dall'art. 2506-*quater* del Cod. Civ. ove la responsabilità è circoscritta al *“valore effettivo del patrimonio netto”* (per conferma cfr. Corte Cost. n. 90 del 21 marzo 2018, in *Corr. Trib.*, 2018, 2675, con nota critica di BEGHIN, nonché in *Riv. trim. dir. trib.*, 2018, 417, con commento di DI SIENA).

In questo senso, è sufficiente premettere che la solidarietà tra l'alienante e l'acquirente è una regola generale della cessione di azienda per i debiti compresi nel perimetro dell'azienda, come risulta dall'art. 2560 del Cod. Civ., al punto che la dottrina tributaria correttamente ha manifestato l'esigenza di coordinare razionalmente le due disposizioni (in particolare, si veda BELLI CONTARINI, *La responsabilità tributaria del cessionario di azienda tra gli artt. 14 D. Lgs.*

472/1997 e 2560 c.c., in *Riv. dir. trib.*, 2015, I, 528; in giurisprudenza, sulla natura “speciale” della disciplina tributaria rispetto alla regola civilistica dettata dall’art. 2560 del Cod. Civ., cfr. Cass., Sez. Trib., n. 17264 del 13 luglio 2017, in *Corr. Trib.*, 2017, 3633). Lo stesso principio è poi ribadito in altre norme di larga applicazione come quella di cui all’art. 2112 del Cod. Civ. in merito ai crediti di lavoro (principalmente il TFR e gli altri accantonamenti).

Esiste però una differenza rispetto alla regola prevista dal comma 1 dell’art. 14 del D. Lgs. n. 472 del 1997 perché le norme civilistiche riguardano i debiti compresi nel perimetro dell’azienda mentre la solidarietà tributaria attiene ai debiti per imposte e sanzioni che, in genere, non sono trasferiti al cessionario ma restano in capo al cedente. Essa si riflette inevitabilmente sul corrispettivo pattuito dalle parti perché nel caso della solidarietà civilistica l’acquirente supporterà un prezzo minore rispetto al valore delle attività e dell’avviamento; invece, nell’ipotesi della solidarietà tributaria il cessionario potrà opporre (solo) la passività potenziale che grava nei suoi confronti in forza del vincolo di solidarietà.

Da ciò consegue che la garanzia sostanziale dell’Erario nelle cessioni di azienda è il valore del bene trasferito perché rileva sia come elemento dell’attivo patrimoniale con il quale far fronte ai debiti tributari, che come limite massimo entro il quale può opporre la responsabilità solidale al cessionario.

Tali brevi considerazioni sono proficue per precisare la razionalità della deroga in favore delle operazioni effettuate nell’ambito delle procedure concorsuali.

In primo luogo, senza scendere sul terreno delle classificazioni giuridiche (anche se è ricorrente il riferimento alla natura di sanzione impropria ed all’applicazione del principio del *favor rei*), è indubbio che la responsabilità solidale nelle cessioni di aziende sia una garanzia patrimoniale in favore dell’Erario che tende ad evitare atti e condotte delle parti pregiudizievoli alla soddisfazione dei debiti tributari. In questa prospettiva si giustificano i commi 4 e 5 dell’art. 14 volti a colpire le operazioni in frode ai creditori ovvero quelle fondate sul trasferimento dell’azienda a prezzo vile oppure senza accollo di debiti seguite dalla liquidazione della società cedente (ad, esempio, cfr. Cass., sez. III, 27 giugno 2018, n. 52158; in dottrina si veda LEONI, *Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: il caso della cessioni di azienda*, in *Rass. Trib.*, 2016, 404).

Detti rischi, tuttavia, sono da escludere per le cessioni di azienda che intervengono nell’ambito di una procedura concorsuale per effetto della vigilanza del Giudice Delegato e degli altri organi (curatore, comitato dei creditori, commissario e liquidatore giudiziale) nonchè per l’assenza nelle procedure di vendita di autonomia negoziale delle parti in senso stretto. In astratto, qualche timore potrebbe ipotizzarsi per gli accordi di ristrutturazione, a causa dei maggiori ambiti di autonomia rimessi all’impresa in crisi, ma in senso opposto è difficile ritenere che i creditori possano manifestare il proprio consenso rispetto ad un’ipotesi di ristrutturazione che mortifica i loro interessi.

Inoltre, in aggiunta all’obiettivo promozionale per favorire la collocazione più vantaggiosa dei rami di azienda nell’interesse dei creditori, esiste una ragione

legata alla dinamica della procedura concorsuale in quanto, posto che il debito tributario deve essere comunque estinto dal cedente secondo le regole ed i termini endofallimentari per i beni gravati da un titolo di prelazione, l'assenza della solidarietà determina che il ricavato della cessione del ramo di azienda è maggiore, rendendo inevitabilmente più elevata anche la percentuale di soddisfazione dell'Erario alla luce del titolo di preferenza.

Viceversa, se permanesse il vincolo della solidarietà il ricavato della vendita sarebbe ineluttabilmente minore e l'Erario dovrebbe perseguire il cessionario per recuperare le eventuali somme rimaste insoddisfatte al termine della procedura nei limiti del valore dell'azienda ceduta. In via di principio, quindi, la disapplicazione della solidarietà determina per l'Erario una semplificazione degli adempimenti (ad esempio, l'emissione del certificato previsto dal comma 3 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 472 del 1997, dagli effetti sostanziali e costitutivi almeno secondo la dottrina prevalente, con i rischi dovuti al mancato rilascio entro il termine di quaranta giorni) e la possibilità di essere soddisfatto in anticipo, seppur in base alle regole del concorso, a fronte della preclusione ad agire in via sussidiaria nei confronti del cessionario per l'eventuale residuo.

Peraltro, quest'ultima beneficio è largamente condizionato dal valore dell'azienda, trattandosi del limite massimo entro il quale opera la solidarietà, al punto che se fosse modesto il Fisco potrebbe restare comunque insoddisfatto anche se operasse la solidarietà.

Da ultimo, sempre in una logica endoconcorsuale, vi è un altro aspetto che depone in senso contrario all'applicazione della solidarietà nei confronti delle cessioni di azienda perfezionate nell'ambito delle procedure concorsuali. Com'è noto, la materia è governata dal principio della parità di trattamento, dall'accertamento unitario del passivo in forza di regole comuni e dalla distribuzione dell'attivo nel rispetto del titolo di preferenza riconosciuto a ciascun creditore.

I creditori assistiti da una garanzia (di fonte legale o negoziale), dunque, partecipano ai riparti secondo l'ordine gerarchico del rispettivo titolo di prelazione ma possono agire per il residuo nei confronti del garante o del condebitore solidale; si può, pertanto, concretamente prospettare un'alterazione dell'ordine gerarchico se un creditore di grado minore gode di un titolo ulteriore rispetto a quelli di grado superiore.

A nostro modo di vedere la sovrapposizione del titolo di preferenza con un beneficio di altra natura produce un'irrazionalità sul piano endofallimentare, anche se deriva da una previsione legislativa, perchè determina la distinzione tra crediti della stessa natura, di titolarità del medesimo creditore ed assistiti dallo stesso titolo di prelazione. Infatti, con riferimento al caso in esame, la dimostrazione è semplice ed imporrebbe di giustificare la distinzione tra i debiti tributari (più garantiti) assistiti dalla responsabilità solidale ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 472 del 1997 e tutti gli altri (ad esempio, perché anteriori al triennio apprezzato dalla norma) ai quali spetta (solo) il rango privilegiato secondo le regole del codice civile.

4. Un secondo aspetto meritevole di un breve cenno riguarda l'ambito di applicazione della norma introdotta con il D. Lgs. n. 158 del 2015 in quanto l'istanza di interpello riguarda gli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis della legge fall.

Al riguardo, l'Amm. Fin. distingue le procedure fallimentari dalle altre; per le prime, il giudizio sulla natura interpretativa della norma – ritenuta “*ricognitiva di un principio che si poteva desumere già in via interpretativa*” – si fonda essenzialmente sull'avviso espresso con la Ris. Min. n. 112 del 1999.

Invece, l'impossibilità di utilizzare il precedente (riferito solo al fallimento) ha indotto a richiamare per le altre procedure un criterio ugualmente evanescente posto che andrebbero comprese nell'ambito della deroga perché sarebbero assistite dalle “*stesse caratteristiche che ... avrebbero già consentito di escludere l'applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997*” ed in questo senso si conclude con un'esemplificazione comprensiva del “*concordato preventivo con liquidazione di cui agli articoli 160 e ss. del regio decreto n. 267 del 1942*” e della liquidazione coatta amministrativa.

Anche questa presa di posizione non convince sul piano argomentativo. In primo luogo, infatti, se il dubbio riguardava l'inclusione o meno degli accordi di ristrutturazione nell'ambito della deroga, a nostro avviso, la questione era di agevole soluzione perché tale procedura è espressamente richiamata nella norma insieme ad altre. Per le stesse ragioni, quindi, è ultroneo anche il riferimento all'orientamento della Corte di Cassazione – che include gli accordi di ristrutturazione tra le “*procedure concorsuali*” – dal momento che non si comprende perché occorre riferirsi alla categoria generale se gli accordi in esame sono specificatamente richiamati anche con l'individuazione della fonte di riferimento (ovvero tramite un rinvio cosiddetto qualificato).

Tuttavia, poiché la deroga comprende anche i piani attestati ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d), della legge fallimentare, i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione di un patrimonio e, soprattutto, la generalità delle “*procedure concorsuali*” può essere proficuo precisarne l'ambito di applicazione anche alla luce della esemplificazione operata dall'Amm. Fin.

In questa prospettiva è da condividere l'inclusione della liquidazione coatta amministrativa, in coerenza con la posizione già avanzata con la risposta ad interpello n. 954-412 del 2014, dal momento che, ai fini delle imposte sui redditi, si applica lo stesso criterio di determinazione del reddito imponibile del fallimento, ai sensi dell'art. 183 del TUIR, e le due procedure godono di una disciplina comune collocata nel Capo rubricato “*procedure concorsuali*” (per tutti cfr. URICCHIO, *I profili fiscali della liquidazione coatta amministrativa*, in PAPARELLA, a cura di, *Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi*, Milano, 2013, 835). Inoltre, accedendo al criterio indicato dalla Suprema Corte – ovvero l'inclusione tra le “*procedure concorsuali*” di quelle alternative al fallimento soggette ad una disciplina comune, ad esempio, sul piano delle condizioni di

ammissibilità, delle concorso, del controllo giudiziale, del giudizio di omologazione, delle misure protettive ed altro ancora – è giustificabile l’inclusione dei concordati di natura liquidatoria ma per le stesse ragioni è immotivata l’esclusione dei concordati fondati sulla prosecuzione dell’attività ai sensi degli artt. 161 e 186-*bis* della legge fall. (sulla distinzione tra le due fattispecie sul piano della disciplina fiscale cfr. PAPARELLA, *Le recenti novità fiscali per il concordato ai fini delle imposte sui redditi*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2016, 83).

Da ultimo, permane l’atavico problema dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in quanto tale procedura continua ad essere priva di disciplina ai fini delle imposte sui redditi (cfr. PAPARELLA, *Luci ed ombre dovute all’assenza di una disciplina compiuta in tema di amministrazione straordinaria nel sistema delle imposte sui redditi*, in *Riv. dir. trib.*, 2010, I, 299); in senso favorevole all’inclusione, oltre alle esigenze di razionalità evidenziate in precedenza, depone la prassi amministrativa che applica pacificamente alle procedure *de quibus* quella del fallimento ai fini della determinazione del reddito (con i dubbi per le procedure fondate sulla prosecuzione dell’attività) mentre in senso opposto vi sarebbe la ricorrente qualificazione quale procedimento essenzialmente amministrativo rispetto al quale il controllo giudiziale interviene (solo) per particolari fasi della procedura.

5. In definitiva, la posizione manifestata dall’Amm. Fin. con la risposta ad interpello n. 21 del 2019 è da accogliere con favore sebbene la trama argomentativa non sia del tutto persuasiva. La conclusione favorevole alla natura interpretativa della deroga introdotta con il D. Lgs. n. 158 del 2015, infatti, denota il pregio di eliminare le incertezze residue per gli atti perfezionati prima del 1 gennaio 2016 e di ripristinare un regime unitario e razionale.

Permane qualche dubbio sull’ambito di applicazione con riferimento alle procedure incluse nella deroga; essi, peraltro, sono destinati ad aumentare a seguito dell’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza, di cui al D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, in quanto prevede nuove procedure prive di una disciplina fiscale di riferimento (ad esempio, il concordato minore e l’amministrazione controllata) ed un procedimento assistito di risoluzione della crisi dinanzi all’OCRI (alternativo al fallimento) sicchè acquisterà più vigore l’esigenza di definire razionalmente la categoria delle “procedure concorsuali”.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI.

ARE-DELLA VALLE, *Responsabilità per debiti tributari nella cessione di componenti aziendali*, in *Il Fisco*, 2018, 2419; BAGGIO, *Appunti in tema di responsabilità tributaria del cessionario di azienda*, in *Rass. trib.*, 1999, 739; BELLI CONTARINI, *La responsabilità tributaria del cessionario di azienda tra gli artt. 14 D. Lgs. 472/1997 e 2560 c.c.*, in *Riv. dir. trib.*, 2015, I, 528; DAMIANI,

Solidarietà tributaria del cessionario d'azienda: necessaria la lettura combinata delle norme, in Corr. trib., 2017, 3627; DONATELLI, Osservazioni sulla responsabilità tributaria del cessionario di azienda, in Rass. trib., 2003, 488; GATTO-ROSSETTI, Cessione di azienda e preventiva escussione: spunti procedurali e processuali, in Corr. trib., 2019, 300; LEONI, Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: il caso della cessioni di azienda, in Rass. Trib., 2016, 404; MARINI, La responsabilità per i debiti tributari del cessionario di azienda, in Riv. dir. trib., 2009, I, 181; PAPARELLA, Luci ed ombre dovute all'assenza di una disciplina compiuta in tema di amministrazione straordinaria nel sistema delle imposte sui redditi, in Riv. dir. trib., 2010, I, 299; PAPARELLA, Le recenti novità fiscali per il concordato ai fini delle imposte sui redditi, in Riv. trim. dir. trib., 2016, 83.